

Come già anticipato, il successivo comma 1151, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa approvata con il d.lgs. n. 28 del 2004, con riferimento agli artt. 12 e 13 (quest'ultimo sostituito). Il nuovo articolato non prevede più la concessione di "finanziamenti", bensì definisce i benefici finanziari quali "contributi". Peraltro, per definire la natura di un "fondo" è necessario leggere nel loro contesto tutte le norme che lo disciplinano. Nel caso che qui interessa, a fianco delle intervenute modifiche terminologiche che sembrerebbero aver cambiato la natura del "Fondo", si osserva che, anche nella nuova stesura, l'art. 13, comma 4, conserva la previsione della restituzione, entro cinque anni, del contributo erogato, solo in assenza della quale verrebbe attribuita al Ministero, per conto dello Stato, o in alternativa all'impresa, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica delle opere.

Si ricorda che sono elementi caratteristici dei fondi di rotazione, tra gli altri, il vincolo di destinazione dei cosiddetti "rientri", che costituiscono fonte di autoalimentazione e sono vincolati al perseguimento delle finalità della gestione e la natura dei rientri stessi, nel senso che devono provenire dai beneficiari dei provvedimenti di finanziamento, a titolo di parziale e totale restituzione⁶¹.

Concludendo, sul punto in esame, le modifiche introdotte dalla Legge finanziaria 2007 non appaiono, al momento, sufficienti per escludere il carattere rotativo del Fondo.

Per quanto attiene alla gestione 2006, si precisa che il ritardo nell'attuazione della nuova disciplina ha avuto riflessi sull'attività del Fondo, ripartito in ben nove sottoconti le cui finalità, indicate nel decreto 6 marzo 2006, evidenziano diverse tipologie di incentivi: concessione di contributi per la realizzazione di film riconosciuti di interesse culturale, corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui e concessione di contributi in conto capitale, concessione di mutui decennali a tasso agevolato.

I risultati delle gestioni sono indicati nella tabella che segue:

⁶¹ Si veda la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 29 del 4 aprile 2003.

(valori in milioni di euro)

EX FONDI BNL	SOTTOCONTI DEL FONDO EX ART. 12, D.LGS. N. 28 DEL 2004	Versamenti complessivi dal bilancio dello Stato *	Saldo al 31.12.05 (a)	Variazioni (b)	Utilizzi (c)	Impegni (d)	Disponibilità al 31.12.06 a-(b+c+d)	Disponibilità al 31.12.05
Fondo 04 – Intervento produzione cinema Fondo 10 – Fondo particolare finanziamento cinema	Art. 12, comma 3, lett. a)	539,4	296,5	-11,4	171,6	75,8	37,6	59,5
Fondo 05 – Intervento consolidamento cinema	Art. 12, comma 3, lett. e)	176,3	43,9	15,8	16,7	- 3,1	3,0	19,9
Fondo 06 – Intervento sale cinema Fondo 07 – sostegno contributi in conto capitale Fondo 11 – Sostegno mutui Fondo 14 – Sostegno contributi in conto interessi	Art. 12, comma 3, lett. c)	185,6	38,8	- 8,2	0	- 6,1	0,754	2,4
Fondo 09 – Intervento consolidamento industrie tecniche cinema	Art. 12, comma 3, lett. d)	2,0	3,3	- 1,9	0,023	0	1,4	3,4
Fondo 02 – Fondo speciale contributi in conto interessi finanziamento cinema	Art. 12, comma 3, lett. b)	41,8	0,200	0,615	0,005	0	0,8	0,247
Commissione straordinaria gestione "coda"		50,6	50,5	1,0	0,562	- 6,3	14,8	14,1
Totale		995,7	433,2	-4,0	188,8	60,3	58,3	99,7

* Il saldo al 31 dicembre 2005 è calcolato sulla base delle operazioni contabili relative all'ammontare del Fondo e si riferisce a tutti gli interventi, compresa la concessione di contributi. La voce riporta le seguenti indicazioni: versamenti dello Stato, l'attribuzione di utili o perdite, la liquidazione dei contributi ritorno interessi, la liquidazione contributi in conto capitale, il trasferimento da/a altre quote, il trasferimento da/a altri Fondi, il trasferimento da ex Fondo imposte e tasse, il trasferimento/rientri da Fondo di garanzia (70%), il trasferimento da Fondo Particolare per erogazioni (90%), il rimborso al Ministero del tesoro, l'utilizzo del Fondo di Garanzia. (Dati forniti dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla BNL S.p.A.)

2.7. Fondi gestiti da UniCredit S.p.A..

In data 16 dicembre 2005 UniCredit S.p.A. ha ricevuto sul conto corrente infruttifero di Tesoreria Centrale le risorse, pari a 6.375.641,68, previste, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 84 del 2001⁶², per il Fondo di rotazione destinato ad attività di microcredito nell'area balcanica.

⁶² Legge 21 marzo 2001, n. 84

Il Fondo, destinato a finanziare iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali, ha cominciato ad operare, con l'approvazione di alcune operazioni, nei primi mesi del corrente anno 2007. Nel 2006 è stato completato l'esame e l'avvio del progetto, che si ripartisce in due fasi, di allestimento la prima e di formazione la seconda. L'UniCredit opera in collaborazione con Bulbank, banca bulgara pilota del Fondo, con la quale ha sottoscritto un accordo in data 26 gennaio 2007, a seguito del quale l'UniCredit ha trasferito a Bulbank 3,4 milioni di euro.

3. Fondi di rotazione non più operativi.

3.1. Fondo di rotazione per l'incremento della produttività, gestito Centrobanca S.p.A..

Il Fondo in esame è stato istituito dall'art. 6 della legge n. 626 del 1954 per l'incremento della produttività attraverso la concessione di mutui a favore di piccole e medie imprese industriali, commerciali, agricole ed artigiane nonché di società cooperative e loro consorzi. Lo stanziamento iniziale di 6.575 milioni di originarie lire non è stato ulteriormente implementato da altre risorse provenienti dal bilancio dello Stato, rimanendo alimentato dai rientri della rate di ammortamento dei mutui concessi. Per questo fondo è stata accesa apposita partita nel conto patrimoniale dello Stato.

Alla fine degli anni '90, nell'ambito del conferimento alle regioni di funzioni e compiti dello Stato, il Fondo per l'incremento della produttività venne ricompreso tra quelli oggetto del trasferimento. In tal senso, si richiama in particolare l'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 112 del 1998. L'art. 10 del medesimo decreto ha introdotto una differenziazione tra le regioni a statuto ordinario e quelle a statuto speciale, nel senso che per quest'ultime il trasferimento delle funzioni doveva avvenire con le modalità previste dai rispettivi statuti. Successivamente, il dPCM 26 maggio 2000 ha previsto il trasferimento delle risorse alle regioni a statuto ordinario con decorrenza 1° luglio 2000. Per quanto concerne le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano il sistema di finanziamento resta in vigore fino a quando i rispettivi statuti non individuino le modalità del trasferimento.

Ciò premesso, ai sensi della normativa richiamata, nel mese di luglio 2000 è stato disposto il trasferimento alle regioni a statuto ordinario, contestualmente al conferimento delle relative funzioni e compiti, delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale intestato al Fondo in esame.

Le Regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sardegna hanno adeguato i rispettivi statuti, consentendo il trasferimento delle risorse. Le Regioni Sicilia e Valle d'Aosta non hanno ancora provveduto.

Come risulta dal Conto generale del patrimonio, al 1° gennaio 2006 la consistenza del Fondo era pari a 1.453.735,90 euro, mentre la consistenza finale è pari a 834.139,89, a seguito dei trasferimenti ad altri Enti per 595.411,56 euro (trattasi di quote di rientri che affluiscono direttamente alle regioni a statuto ordinario e costituiscono mancati rientri per lo Stato), una diminuzione dello stato passivo per rettifiche di 30.453,53 euro ed una diminuzione dello stato attivo per rettifiche di 6.269,00 euro.

La Centrobanca S.p.A. non ha presentato il rendiconto della gestione 2006.

3.2. Gestione stralcio del fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione "Foncooper", gestito dalla Coopercredito gruppo BNL S.p.A..

Le risorse del "Fondo", istituito dalla legge n. 49 del 1985 presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro S.p.A. per il finanziamento delle cooperative, sono state trasferite alle regioni. L'Istituto, che ha provveduto ad istruire e finanziare le domande presentate entro il 30 giugno 2000, sta proseguendo nella gestione stralcio, trasferendo alle regioni, semestralmente, le quote di rientro. Solo le Regioni Valle d'Aosta e Sicilia non hanno ancora provveduto ad attuare il decentramento amministrativo.

Complessivamente, dall'inizio dell'operatività (1987) sino al 31 dicembre 2006 il Fondo, al netto dei rientri che dal 1° luglio 2000 sono di competenza delle regioni, ha ridotto la propria consistenza a circa 67 milioni. La disponibilità finale ammonta a circa 370 milioni, di cui circa 298 per rientri da finanziamenti, limitatamente alla quota capitale.

L'ammontare complessivo dei rientri registrati e spettanti alle regioni nel 2006 è pari a circa 146 milioni di euro, dei quali 7 sono ancora da versare.

4. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993.

4.1 Ministero dell'università e della ricerca.

4.1.1. Fondo di rotazione per la ricerca applicata FAR.

L'art. 5 del d.lgs. n. 297 del 1999, ricomponendo in modo organico la complessa e stratificata normativa in materia di sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica⁶³, ha previsto la diretta gestione da parte del Ministero dell'università e della ricerca del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), ex Fondo per la ricerca applicata, del quale permane la gestione stralcio svolta dal gruppo bancario INTESA SANPAOLO S.p.A., limitatamente alle domande presentate entro il 1999, della cui attività si tratterà in seguito.

Con dPCM 4 giugno 2003 è stata in parte riconosciuta al Fondo in esame la caratteristica della rotatività e sono stati individuati gli interventi gestibili sulla contabilità speciale intestata allo stesso FAR, quali il credito agevolato per progetti autonomi di ricerca e formazione (*sub* 1-b)⁶⁴ e i progetti di ricerca e formazione su bandi MUR (*sub* 12)⁶⁵. Inoltre, con decreto ministeriale n. 1563 del 2004 sono state disciplinate le modalità di gestione dei fondi misti, prevedendo un'anticipazione sul fondo di rotazione del finanziamento relativo al contributo nella spesa, con il reintegro trimestrale delle anticipazioni dall'apposito capitolo di bilancio relativo ai finanziamenti a fondo perduto.

Il fondo di rotazione, articolato in due sezioni relativamente all'area nazionale e alle aree depresse, è alimentato annualmente dagli stanziamenti iscritti in una specifica unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, dai rientri, dalle economie di gestione derivanti da minori impegni rispetto a quanto stanziato negli anni precedenti, nonché da minori utilizzi rispetto all'importo dei finanziamenti massimi concessi. Inoltre gestisce progetti che rientrano nel Programma operativo nazionale ricerca, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale, dal Fondo sociale europeo e dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.

⁶³ Gli interventi di sostegno della ricerca industriale, di base ed applicata, delineati dalla preesistente normativa, avevano sostanzialmente una dimensione territoriale. Infatti le leggi n. 1089 del 1968 e n. 46 del 1982 riguardavano l'intero territorio nazionale, mentre la legge n. 488 del 1992 si rivolgeva alle aree economicamente depresse. A queste norme si erano affiancate altre che regolavano interventi a carattere nazionale: la legge n. 67 del 1988 prevedeva finanziamenti a favore dell'attività di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca; la legge n. 22 del 1987 sosteneva l'ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria agli interventi della legge n. 46 del 1982; l'art. 14 della legge n. 196 del 1997 riguardava l'occupazione e norme inerenti incentivi di natura fiscale (art. 5 della legge n. 449 del 1997, relativamente all'assunzione di ricercatori).

Tali interventi si distinguevano tra quelli diretti a condurre gli investimenti in ricerca e sviluppo degli operatori verso specifici ambiti di ricerca di rilevanza strategica per lo sviluppo e il progresso del Paese e quelli rivolti ad incentivare iniziative di ricerca di base ed applicata e di formazione derivanti dagli stessi operatori.

⁶⁴ Legge 17 febbraio 1982, n. 46 art. 7; d.lgs. 27 luglio 1999, n. 297, art. 5 e d.m. n. 593 del 2000, artt. 5 e 6.

⁶⁵ D.lgs. n. 297 del 1999 e d.m. n. 593 del 2000, art. 12.

Tali risorse sono annualmente ripartite con decreto direttoriale tra le diverse iniziative finanziabili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 297 del 1999. L'allocazione delle risorse stabilita dal piano è flessibile e può essere modificata in corso d'anno, qualora si verificassero scostamenti rispetto alle previsioni di assorbimento delle risorse stesse da parte delle iniziative, ovvero sopravvengano maggiori somme da ripartire.

I progetti finanziabili sono classificati in iniziative con procedimento valutativo, iniziative con procedimento negoziale e iniziative con procedimento automatico. L'ambito operativo degli interventi a sostegno della ricerca comprende sia la ricerca industriale, intesa come ricerca pianificata o indagini critiche mirate ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi esistenti, sia lo sviluppo precompetitivo, definito come la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati e migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la produzione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Ai sensi della normativa in vigore i progetti di ricerca per i quali possono essere richiesti i finanziamenti del Fondo non debbono necessariamente contenere importanti attività di sviluppo precompetitivo, che sono comunque ammissibili purché necessarie alla validazione dei risultati delle attività di ricerca industriale.

Tra le iniziative finanziabili con procedimento valutativo ricadono le domande presentate da soggetti interessati, che indicano direttamente il settore di interesse. Su tali istanze si pronuncia il Comitato tecnico scientifico che, riscontrati i presupposti formali di ammissibilità del progetto, designa un esperto per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici e per monitorare gli stati d'avanzamento con l'istituto di credito convenzionato. Attraverso le iniziative finanziabili con procedimento negoziale si esprime, invece, la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività di ricerca industriale propria del Ministero. I soggetti che possono beneficiare degli interventi sono invitati a presentare i progetti in aree tematiche di interesse strategico per migliorare la competitività del nostro Paese, individuate in precedenza dall'autorità di Governo.

Le iniziative finanziabili con procedimento automatico possono riguardare agevolazioni per assunzioni di personale qualificato di ricerca, per borse di studio o per corsi di dottorato di ricerca, per il distacco temporaneo di personale dipendente da Enti pubblici di ricerca e da università, contributi a piccole medie-imprese che utilizzano laboratori iscritti in apposito albo ministeriale per specifiche commesse esterne o per contratti di ricerca, ovvero premi per progetti di ricerca già finanziati nell'ambito dei programmi quadro comunitari di ricerca e sviluppo.

Nel corso dell'anno 2005, a seguito della cartolarizzazione dei crediti esistenti sul Fondo Speciale Ricerca Applicata (FSRA) e sul Fondo Agevolazioni alla Ricerca (FAR), sono state

introdotte nuove procedure che hanno interessato anche le modalità di recupero dei crediti, attraverso i concessionari alla riscossione (ora Riscossione S.p.A.), ai sensi dell'art. 6, comma 6 *bis*, del d.l. n. 35 del 2005.

Nel 2006, come nel precedente esercizio, a seguito delle cartolarizzazioni dei crediti, le disponibilità di cassa non hanno richiesto altri versamenti dal capitolo 7308 del bilancio del Ministero, destinato ad implementare il Fondo. Sono stati, peraltro, introitati 100 milioni di euro di fondi comunitari (FESR), a seguito della chiusura del programma 1994/1999 a valere sul Programma Operativo Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione.

Complessivamente nel 2006 sono stati incassati 252.286.476,45 e sono stati effettuati pagamenti per 431.918.942,43 euro. Al 31 dicembre 2006 la disponibilità di cassa presso il conto di contabilità speciale in tesoreria è pari a 318.970.117,53.

Per quanto riguarda la gestione stralcio, relativa alle domande pervenute entro il 1999, affidata ancora al gruppo bancario INTESA SANPAOLO S.p.A., sono stati erogati incentivi per 68,2 milioni di euro. Sono stati conclusi 37 progetti di ricerca, di cui nove sviluppati da piccole e medie imprese, per un costo complessivo di 153,3 milioni ed un intervento di 97,4 milioni⁶⁶.

Al 31 dicembre 2006, nell'ambito dei progetti autonomi di ricerca, dieci domande sono ancora in attesa di delibera MUR, per un costo complessivo di 27,5 milioni, mentre devono essere stipulati sei contratti, per un intervento complessivo di 11,1 milioni di euro.

Con riferimento ai programmi nazionali di ricerca, i progetti già affidati e in attesa di stipula sono dodici, per un costo complessivo di 12,4 milioni, mentre quelli in corso di erogazione sono centoquattordici.

Dall'inizio dell'attività del Fondo fino al 31 dicembre 2006 i progetti di ricerca autonomamente presentati dalle imprese, al netto di quelli rinunciati o decaduti nelle varie fasi di intervento, risultano 3.203 per un costo totale pari a 9.532,7 milioni di euro: hanno fatto seguito 3.187 stipule per 4.879 milioni ed erogazioni per 4.511,3 milioni di euro.

Nell'ambito dei progetti di formazione sono state perfezionate 100 stipule per un intervento di 49,3 milioni di euro ed erogazioni pari a 44,5 milioni.

Le delibere aventi ad oggetto i progetti Eureka nell'ambito della collaborazione internazionale e comunitaria, a fronte di 310 domande, hanno approvato 304 progetti, cui hanno fatto seguito 301 stipule, per un intervento complessivo di 508,6 milioni ed erogazioni per 490,9 milioni di euro.

⁶⁶ Dei 37 progetti conclusi, 34 hanno avuto esito positivo; in particolare, l'analisi del loro livello di avanguardia ha evidenziato che 19 sono di avanguardia e 15 di tecnologia allineata.

Alle piccole e medie imprese, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 46 del 1982, sono stati erogati 56,6 milioni di euro fino al 2000, mentre non ci sono state ulteriori successive erogazioni.

Nel settore dei programmi nazionali di ricerca, alcuni comprensivi anche dell'attività di formazione, sono state perfezionate 521 stipule per 1.389,1 milioni ed erogazioni per 1.308,8 milioni di euro.

Infine, con riferimento ai progetti di innovazione, di formazione e agli studi di fattibilità per la realizzazione dei Parchi scientifici e tecnologici, sono pervenute settantotto domande, tutte deliberate ed approvate, per un costo pari a 194,7 milioni ed erogazioni per 190,7 milioni.

4.2. Ministero dell'economia e delle finanze.

4.2.1. Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie⁶⁷.

Il Fondo provvede ad erogare alle Amministrazioni pubbliche ed agli operatori pubblici e privati le quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione dei programmi di politica comunitaria, nonché le anticipazioni a fronte dei contributi posti a carico del bilancio dell'Unione Europea ai soggetti degli interventi di cui ai suddetti programmi.

Per lo svolgimento della gestione finanziaria, il "Fondo" si avvale di due conti correnti infruttiferi, accessi presso la Tesoreria Centrale dello Stato, differenziati in base alla provenienza delle disponibilità (finanziamenti nazionali c/c n. 777/23209⁶⁸ e finanziamenti CEE c/c n. 975/23211⁶⁹).

Il "Fondo per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali" (c/c n. 23209) è alimentato dalle disponibilità residue di cui alla legge n. 863 del 1977, dai contributi e sovvenzioni erogati dall'UE a favore dell'Italia, dalle somme individuate nella

⁶⁷ Normativa di riferimento: legge 16 aprile 1987, n. 183, art. 5.

⁶⁸ Rendiconto c/c 777/23209 - Finanziamenti nazionali

(in euro)				
Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2004	8.452.325.387,66	5.362.392.106,17	4.959.739.575,44	8.854.977.985,23
2005	8.854.977.985,23	4.665.924.989,13	4.219.712.633,45	9.301.190.340,91
2006	9.301.694.713,57	4.051.144.778,18	4.855.276.180,24	8.497.563.311,51

⁶⁹ Rendiconto c/c 975/23211 - Finanziamenti comunitari

(in euro)				
Anni	Disponibilità 1.1	Entrate	Uscite	Disponibilità 31.12
2004	2.718.749.418,89	4.697.121.960,71	6.008.180.821,31	1.407.690.558,29
2005	1.407.690.558,29	4.399.624.750,41	4.008.777.294,35	1.798.538.014,35
2006	1.798.572.152,04	4.586.627.545,45	4.785.716.239,26	1.599.483.458,23

Legge finanziaria, dalle somme determinate con legge di bilancio e dai recuperi vari e restituzioni.

Complessivamente, nel 2006, il Fondo ha introitato circa 4.051 milioni⁷⁰; le erogazioni sono state pari a circa 4.885 milioni, determinando un risultato di cassa negativo, pari a -804 milioni. Atteso che il fondo cassa ad inizio esercizio era di circa 9.301 milioni, a fine esercizio lo stesso ammonta a 8.497 milioni.

Come già osservato, l'art. 74 della legge n. 142 del 1992 (legge comunitaria 1991) ha previsto che il Fondo si avvalga, oltre che del c/c di tesoreria n. 777/23209, dedicato ai finanziamenti di fonte nazionale, di altro c/c infruttifero, dedicato all'attivazione dei finanziamenti di provenienza comunitaria. Affluiscono nel conto corrente anzidetto le somme versate dalle istituzioni comunitarie a favore dell'Italia⁷¹, le restituzioni e rimborsi delle somme non utilizzate dagli assegnatari e altre voci di bilancio della Comunità.

Sul c/c di tesoreria n. 23211, nel 2006 sono stati effettuati trasferimenti ed erogazioni in favore di soggetti pubblici e privati titolari degli interventi, per circa 4.786 milioni (4.008 nel 2005) a fronte di introiti di circa 4.586 milioni⁷². Il fondo cassa, di circa 1.798 milioni ad inizio esercizio, al 31 dicembre 2006 è di 1.599 milioni.

4.3. Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali.

4.3.1. Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura⁷³.

Il Fondo è stato istituito con legge n. 949 del 1952 per finanziare opere di irrigazione, costruzioni rurali di edifici e acquisti di macchine agricole.

Con successiva legge n. 910 del 1966 le risorse del "Fondo" sono state destinate anche alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine agricole e attrezzature connesse ad attività di formazione professionale e assistenza tecnica, di attrezzature mobili per la copertura di colture di pregio, compresa la floricoltura e di mezzi agricoli per il trasporto di persone, animali e cose, a favore delle aziende silvo-pastorali situate in zone carenti di rete viaria.

Inoltre, a norma dell'articolo 7 del DL 13 agosto 1975, n. 377, possono essere concessi finanziamenti di durata fino a dieci anni a favore di cooperative agricole, coltivatori diretti, singoli ed associati, mezzadri, coloni od affittuari, anche per l'acquisto di

⁷⁰ Di cui circa 3.729 milioni quali apporti dal bilancio dello Stato; 15,3 milioni per restituzioni; 135,3 milioni per altri accrediti; 34,7 milioni per restituzioni e reintegri; 136,7 milioni per reintegri su anticipazioni di contributi comunitari per il periodo 2000/2006.

⁷¹ Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA - Sez. Orientamento); Fondo sociale europeo (FSE); Strumento finanziario orientamento pesca (SFOP).

⁷² Di cui, 2.970 milioni dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR); 582 milioni da FEOGA-Orientamento; 888 milioni dal Fondo Sociale Europeo (FSE); 76 milioni dal Fondo Pesca (SFOP); 22 milioni per rimborsi vari; 43 milioni da altre linee del bilancio comunitario; 3,6 milioni per erronei accreditamenti e regolazioni contabili.

⁷³ Normativa di riferimento: legge n. 949 del 1952, art. 5; legge n. 910 del 1966, art. 12; d.l. n. 377 del 1975, art. 7, convertito in legge n. 493 del 1975; DPR n. 616 del 1977 e d. lgs. n. 418 del 1989, art. 3.

attrezzature mobili e semimobili, destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua e per l'installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori d'aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli.

I rapporti con gli istituti di credito abilitati alle concessioni e all'utilizzazione delle anticipazioni sono regolati da apposite convenzioni stipulate tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori bancari.

Per effetto dell'art. 11 del citato DL n. 377 del 1975 quote del "Fondo" vengono ripartite tra le regioni e province autonome, con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Le risorse assegnate, previa proposta delle regioni e province autonome, vengono concesse come anticipazioni ai singoli istituti di credito con successivi provvedimenti ministeriali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. I mutui previsti per le iniziative di cui alla legge istitutiva n. 949 del 1952 venivano concessi per un ammontare fino al 75 per cento della spesa documentata, poi elevato al 90 per cento dalla legge n. 910 del 1966. Il prestito previsto dall'art. 7 del DL n. 377 del 1975 per gli acquisti effettuati da cooperative agricole, mezzadri, coloni ed affittuari, da coltivatori diretti, singoli o associati può essere concesso nella misura dell'intero ammontare della spesa riconosciuta ammissibile, mentre per gli altri operatori agricoli rimane fissata la quota del 75 per cento della predetta spesa. Il tasso di interesse applicato alle operazioni di credito agrario varia in funzione del tasso di riferimento vigente al momento della stipula dell'operazione medesima. L'ammortamento delle operazioni di credito viene effettuato per non oltre cinque anni, per i prestiti inerenti ad acquisti di macchine agricole e concessi con rilascio di cambiali agrarie e fino a dieci anni per i mutui posti in essere con appositi contratti.

Le rate di ammortamento (comprendenti la quota capitale ed interessi) sono versate dagli istituti ed Enti al "Fondo" semestralmente, anche in assenza dei pagamenti delle corrispondenti annualità da parte dei mutuatari.

Con l'entrata in vigore del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, nonché del successivo d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616⁷⁴, ogni competenza relativa alla concessione dei prestiti e mutui, a valere sul "Fondo", è stata demandata, in via esclusiva, agli organi regionali, i quali provvedono ad effettuare i dovuti accertamenti in ordine alla destinazione e congruità delle spese. A tale proposito l'Ufficio Centrale di Bilancio ha sottolineato la difficoltà di

⁷⁴ L'art. 110 del d.P.R. n. 616 del 1977, intitolato "*Fondi nazionali di rotazione*", recita: "I fondi nazionali di rotazione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208, alla legge 26 maggio 1965, n. 590, alla legge 14 agosto 1971, n. 817 e agli articoli 13 e 32 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono soppressi. Le disponibilità finanziarie sui fondi, di cui al comma precedente, sono versate man mano che si formano nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sono ripartite tra le regioni in conformità delle disposizioni del secondo comma dello stesso articolo".

effettuare una approfondita verifica della gestione del "Fondo", atteso che anche la vigilanza è affidata agli organi regionali.

Le anticipazioni vengono erogate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tratte dagli stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, mediante versamento al c/c infruttifero intestato al "Fondo" presso la Tesoreria. Le somme occorrenti sono successivamente prelevate, mediante appositi ordinativi, e versate nei conti correnti fruttiferi vincolati, accesi presso la Tesoreria Centrale ed intestati agli istituti di credito e di credito agrario, ai fini dell'utilizzazione per la concessione dei prestiti. La gestione, che doveva terminare al 31 dicembre 2002, è stata prorogata al 31 dicembre 2005 e successivamente al 31 dicembre 2007⁷⁵.

Ai sensi dei commi 38 e 39 dell'art. 1⁷⁶ della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006), al fine di assicurare maggiori entrate per il bilancio dello Stato, è stata prelevata la somma di 43.932.768,74, pari al 60 per cento delle giacenze sui conti correnti di tesoreria intestati agli istituti di credito convenzionati, per essere riversata nel capitolo 3380 di entrata.

Al 31 dicembre 2006 risultano giacenti sul conto corrente di contabilità speciale 114.266.686,71, mentre il saldo dei conti correnti degli istituti di credito erogatori dei mutui ammonta a 75.222.445,98. Il residuo dei debiti che i mutuatari devono rimborsare al fondo è pari a complessivi 15.752.119,05. La consistenza patrimoniale del Fondo è di 205.241.251,74.

4.3.2. Fondo centrale per il credito peschereccio⁷⁷.

Il Fondo, dapprima costituito presso l'ex Ministero della marina mercantile con legge n. 1457 del 1956⁷⁸ con la funzione di effettuare anticipazioni ad istituti per l'esercizio del credito peschereccio, è stato poi trasferito per competenza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con la legge n. 41 del 1982, recentemente abrogata dall'articolo 23 del d.lgs. n. 154 del 2004⁷⁹, adottato sulla base della delega conferita dall'art. 1, della legge n. 38 del 2003, al fine di completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste.

⁷⁵ Ai sensi della legge 23 febbraio 2006 n. 51, di conversione del DL 30 dicembre 2005 n. 273 recante "Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti".

⁷⁶ I commi 38 e 39 hanno disposto il versamento su apposito capitolo di entrata del 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, non movimentati da almeno un anno.

⁷⁷ Normativa di riferimento: legge n. 42 del 1982, art. 10, comma 1, abrogata dall'art. 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38".

⁷⁸ Legge 26 dicembre 1956 n. 1457.

⁷⁹ Legge 17 febbraio 1982, n. 41; d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura".

In particolare l'art. 13 del richiamato decreto legislativo prevede che le risorse finanziarie allocate sul Fondo centrale per il credito peschereccio possano essere destinate alla promozione da parte delle regioni di strumenti finanziari innovativi di garanzia del credito e assicurativi, finalizzati al sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura, per favorire l'accesso ai mercati finanziari delle imprese agricole, agroalimentari, dell'acquacoltura e della pesca. L'art. 23, tra le altre, ha abrogato la legge n. 41 del 1982.

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si osserva che sussistono perplessità in merito all'attualità della gestione, che l'Ufficio Centrale di Bilancio configura come una gestione "stralcio", finalizzata all'erogazione delle somme residue cui hanno diritto i beneficiari delle agevolazioni già perfezionate prima del cambio di destinazione delle risorse finanziarie giacenti, mentre gli interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura sarebbero stati ricondotti nell'ambito degli ordinari strumenti di bilancio. A tal fine, infatti, è stato istituito dall'art. 14 del richiamato d.lgs. n. 154 il "Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura", finanziato con le risorse stanziare sull'apposito capitolo di bilancio 1476.

Nell'esercizio in esame sono intervenuti apporti di risorse statali per 272 mila euro, rientri relativi a rate di ammortamento e interessi di pre-ammortamento pari a circa 6,6 milioni e sono stati erogati nove mutui per circa 2,7 milioni di euro. Inoltre è stato effettuato il prelevamento dal fondo di 309 mila euro per la ricapitalizzazione annuale dei consorzi di garanzia fidi, ai sensi del d.lgs. n. 226 del 2001. La consistenza iniziale di circa 6,9 milioni si è incrementata a fine esercizio a 10,8 milioni di euro.

Si sottolinea la necessità di un approfondimento da parte del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e della Ragioneria generale dello Stato della problematica relativa all'attuale funzione del fondo, al fine di verificarne la possibilità di ricondurre l'attività afferente gli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura nell'ambito degli ordinari strumenti di bilancio, alla luce del disposto del comma 1, dell'art. 23 del decreto legislativo n. 154 del 2004, che, come già osservato, ha abrogato la legge n. 41 del 1982.

Le somme giacenti sul conto corrente di tesoreria al 31 dicembre 2006 sono pari a 10.813.908,20 euro.

4.3.3. Gestione stralcio.

** Ex Fondo per il risanamento del settore bieticolo saccarifero.*

Trattasi di una gestione stralcio, che presenta disponibilità al 31 dicembre 2006 di circa 6,3 milioni di euro. Il Fondo non è più operativo da anni. Le risorse giacenti dovevano affluire al "Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticola-

saccarifera”, costituito presso l’AGEA, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del DL n. 2 del 2006, peraltro soppresso dal comma 1054 dell’art. 1 della Legge finanziaria 2007.

Nel corso del 2006, comunque, è stato effettuato, ai sensi dei richiamati commi 38 e 39, dell’art. 1, della Legge finanziaria 2006, un prelevamento di 9.517.835,60, pari al 60 per cento delle disponibilità non movimentate da oltre un anno.

4.4. Ministero dello sviluppo economico.

4.4.1. Fondo speciale per l’innovazione tecnologica.

Il Fondo eroga finanziamenti a favore di programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Trattasi di un fondo misto, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, senza l’intermediazione di istituti di credito, parzialmente convertibili in contributi a fondo perduto. La quota non rotativa doveva rientrare in bilancio, in attuazione del comma 8 dell’art. 93 della legge n. 289 del 2002, non possedendo le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione.

Sono state mantenute fuori bilancio le seguenti gestioni, limitatamente alle agevolazioni che presentano caratteristiche di fondi rotativi:

- legge n. 46 del 1982⁸⁰ - concessione di finanziamenti a tasso agevolato in favore di imprese che attuano programmi destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti e processi produttivi, ovvero al miglioramento di quelli esistenti. Considerata la natura degli interventi agevolativi, è mantenuta in bilancio solo la gestione che prevede rimborsi per i mutui (circa l’80 per cento) (conto di contabilità speciale 1201 – capitolo 7420, articolo 18 e 3103 – capitolo 7420);
- legge n. 488 del 1992⁸¹ di conversione, con modificazioni, del DL n. 415 del 1992 - disciplina organica dell’intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale. Trattandosi di un fondo rotativo misto è mantenuto in bilancio limitatamente agli interventi cofinanziati dall’UE e dalle Regioni (conto di contabilità speciale 1726 – capitolo 7420, articoli 26, 28 e 29).

Sulla gestione afferente gli “interventi nelle aree industriali, ai sensi della legge n. 219 del 1981, artt. 21 e 32”, ritenuta priva delle caratteristiche di fondo rotativo, si è detto in premessa.

L’Amministrazione non ha trasmesso il rendiconto relativo al 2006; pertanto i dati in possesso della Corte si riferiscono esclusivamente alla consistenza del fondo cassa al 31

⁸⁰ Legge 17 febbraio 1982, n. 46.

⁸¹ Legge 19 dicembre 1992, n. 488.

dicembre 2005, che accerta circa 1.280 mila euro per gli interventi di cui alla legge n. 46 del 1982 e circa 2.533 mila euro per i finanziamenti previsti dalla legge n. 488 del 1992.

4.5. Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4.5.1. Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo⁸².

Il Fondo di rotazione è stato istituito per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo (F.S.E.) ed al Fondo regionale europeo dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego. Il DL n. 148 del 1993, art. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236 del 1993, ha disposto il versamento nel "Fondo" di tutte le risorse destinate al finanziamento della formazione professionale. Trattasi di un fondo misto.

La legge n. 549 del 1995, art. 1, comma 72 ha trasferito, dal 1° gennaio 1996, quota parte delle entrate del "Fondo", che derivano da versamenti da parte dell'INPS, al Fondo di rotazione per le politiche comunitarie (art. 5 della legge n. 183 del 1987), per essere utilizzate per il cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Con dPCM del 16 gennaio 2002 sono state riconosciute le caratteristiche proprie di fondi di rotazione per il Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al F.S.E., limitatamente alla gestione degli interventi finanziati con fondi INPS, nonché di quelli finanziati dall'UE e/o dalle Regioni.

Le entrate ordinarie sono costituite dal versamento, con periodicità trimestrale, da parte dell'INPS, su apposito c/c infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale, delle maggiori entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 160 del 1975. Inoltre, altre entrate derivano dal trasferimento degli stanziamenti iscritti su capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di assicurare la continuità operativa delle attività previste dagli artt. 2 e 18 della legge n. 845 del 1978. Ulteriori risorse affluiscono a seguito dei finanziamenti del Fondo Sociale Europeo destinati alle attività di formazione professionale e degli interessi attivi maturati sulle somme depositate in c/c presso l'istituto di credito incaricato di svolgere il servizio di cassa.

La gestione si era chiusa al 31 dicembre 2005 con un avanzo di amministrazione di 730 milioni ed un fondo cassa di circa 2.087 milioni.

Per l'esercizio in esame l'Amministrazione non ha inviato alcun rendiconto.

⁸² Normativa di riferimento: legge n. 845 del 1978, art. 25 - legge quadro in materia di formazione professionale.

Capitolo VI

La gestione del Patrimonio dello Stato

- 1. Il quadro delle competenze nella gestione del Patrimonio dello Stato.**
- 2. Gli effetti sul conto del Patrimonio delle indicazioni previste nei documenti programmatici e nelle disposizioni applicative delle dismissioni immobiliari.**
- 3. Il quadro complessivo delle partecipazioni nelle società con capitale statale.**
- 4. La classificazione dei risultati della gestione del Patrimonio dello Stato secondo il SEC'95.**
- 5. I risultati delle vendite effettuate dall'Agenzia del Demanio.**
- 6. La gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata.**
- 7. Analisi relativa alla gestione dei beni demaniali da parte dell'Agenzia del demanio.**
- 8. La vigilanza su aree sdemanializzate e il contrasto all'occupazione abusiva.**
- 9. La cancellazione dei crediti nei confronti dei Paesi a basso reddito.**
- 10. Le risultanze per l'esercizio 2006 del conto generale del Patrimonio dello Stato e dei conti ad esso allegati.**
- 11. Considerazioni conclusive.**

1. Il quadro delle competenze nella gestione del Patrimonio dello Stato.

La Corte, consapevole dell'accresciuta incidenza della gestione del patrimonio dello Stato sulle scelte strategiche e sulle risultanze complessive della finanza pubblica, premette all'analisi relativa al conto una esposizione del quadro delle competenze in materia, oggetto nel recente periodo di modifiche e di riassetti organizzativi; tali elementi informativi si ritengono utili ad orientare le valutazioni politiche in ordine alla proficuità

ed alla convenienza delle scelte gestionali, anche in relazione alle iniziative di privatizzazione ed alle operazioni di dismissione dei beni del patrimonio dello Stato.

La definizione di un quadro aggiornato e significativo della consistenza complessiva del patrimonio dello Stato, in particolare nelle sue componenti relative alle partecipazioni societarie ed agli immobili, e delle sue forme di utilizzazione, richiede una analisi dei criteri adottati per l'aggiornamento dei relativi valori; ne discenderebbe la possibilità di una quantificazione degli effetti che le dismissioni potrebbero avere per le casse statali. Sulle operazioni di cartolarizzazione dei proventi della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico per l'esercizio 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze ha reso al Parlamento due relazioni semestrali ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 23 novembre 2001 n. 410 e dell'art. 1, comma 4, della legge n. 104 del 2004. Per una ampia analisi della Corte su tali operazioni si rinvia alla relazione sull'attività di cartolarizzazione, approvata dalla Sezione del controllo sulla gestione delle amministrazioni centrali dello Stato con delibera n. 4 del 31 marzo 2006 ed agli elementi forniti al Parlamento, con successiva delibera n. 4/2007 del 29 gennaio 2007, a seguito di specifica richiesta.

1.1. Il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello Stato, avviato negli ultimi anni, al di là del conseguimento degli obiettivi originariamente previsti di riduzione dello stock del debito, ha comportato una ritrovata attenzione sulla gestione del patrimonio stesso con interventi normativi diretti a consentire una completa conoscenza della sua consistenza e delle modalità di gestione, con il coinvolgimento dell'Agenzia del demanio in un ruolo prioritario nella fase applicativa delle relative disposizioni. Oltre alla ricognizione del patrimonio immobiliare statale - in corso di completamento - all'Agenzia è stata demandata anche la gestione dei beni immobili appartenenti allo Stato, secondo i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione previsti nel regolamento approvato con d.P.R. 13 settembre 2005, n. 296. Tra gli aspetti più significativi di tale decreto presidenziale vanno annoverate una delimitazione degli immobili da dare in locazione ed in concessione¹, la previsione della scelta del contraente in base a pubblico

¹ E' stato previsto che possono essere concessi o locati i beni immobili di proprietà dello Stato, gestiti dall'Agenzia del demanio:

- ad uso non abitativo;
- non suscettibili di uso governativo concreto e attuale;
- non oggetto di programmi di valorizzazione e dismissione;
- non oggetto delle procedure di conferimento alla Patrimonio dello Stato S.p.A.;
- non inseriti in elenchi di beni dismessibili ai sensi dell'art. 3, comma 112 della legge 662/1996.